

### RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 19 GENNAIO 1993

Risoluzione  
sulla creazione e il funzionamento degli organismi  
e delle agenzie specializzati

*Annunziata il 24 febbraio 1993*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di risoluzione presentata dall'onorevole De Giovanni sulla creazione di agenzie specializzate (B3-2173/90),

vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (A3-0414/92),

A. considerando che la delega di compiti specifici, in particolare esecutivi, è sempre stata in pratica la misura che corrisponde ai bisogni di decentralizzazione, tanto nei sistemi giuridici nazionali quanto in quello della Comunità,

B. considerando che tale delega non rappresenta tuttavia un trasferimento di responsabilità agli organismi e alle agenzie così creati,

C. considerando che, in questi ultimi anni, il numero di organismi e agenzie specializzati è notevolmente aumentato in correlazione diretta con l'aumento dei settori di competenza comunitaria,

D. considerando che questa proliferazione non ha tenuto conto di esigenze in materia di uniformità e di razionalizzazione e che tale tendenza rischia di accentuarsi dopo l'entrata in vigore del Trattato CE,

E. considerando, quindi, che dovrà essere previsto un controllo politico tanto a priori, nella fase della creazione, quanto a posteriori, durante il funzionamento,

1. ribadisce il proprio sostegno alla tesi della delega di compiti specifici di esecuzione, di ricerca o di controllo a

organismi o agenzie specializzati di carattere comunitario, nonché ad altri organi degli Stati membri;

2. sottolinea tuttavia che tale delega deve riferirsi a taluni settori specifici chiaramente circoscritti, nei quali la decentralizzazione è assolutamente necessaria per motivi di elasticità e di efficacia, ricordando però che l'istituzione esecutiva centrale della Comunità conserva la piena responsabilità politica (1);

3. ricorda che la delega di compiti specifici ad agenzie od organismi specializzati comunitari e agli Stati membri costituisce una prassi corrente nel sistema istituzionale della Comunità, prevista in taluni casi dai trattati (2);

4. ricorda tuttavia che la creazione, il regime giuridico e il funzionamento di questi organismi o di queste agenzie sono tutt'altro che uniformi e disciplinati da norme comuni, il che ha avuto come conseguenza l'introduzione di una svariatissima gamma di organismi di tipo diverso, dai servizi integrati nella struttura della Commissione fino agli organismi con personalità giuridica propria e compiti limitati oppure responsabilità estese a un'ampia gamma di azioni dai limiti imprecisi;

5. richiama l'attenzione sulle difficoltà generate da tale situazione, tanto per quel che attiene al funzionamento di taluni organismi, quali, per esempio, l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, quanto in ordine al controllo del Parlamento europeo, ammesso che un sistema così complesso possa essere effettivamente controllato;

6. ritiene che la questione specifica dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom debba essere esaminata nel

quadro di una prossima revisione del Trattato CEEA;

7. richiama l'attenzione inoltre sul fatto che, dato l'aumento dei settori di competenza della Comunità a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto unico, questa situazione è venuta aggravandosi a causa della proliferazione di organismi o agenzie specializzati già costituiti o in fase di creazione e che tale tendenza potrà solo accentuarsi con l'estensione delle competenze comunitarie determinata dall'entrata in vigore del Trattato CE;

8. si dichiara preoccupato per il fatto che varie proposte di delega di compiti a organismi specializzati non sembrano rispondere né a criteri di chiarezza e di precisa definizione dei compiti da delegare, né a criteri di efficacia, né all'esigenza di evitare doppioni;

9. ribadisce il principio costituzionale secondo cui la decisione di delega di compiti dovrebbe spettare all'esecutivo; tuttavia tiene conto del fatto che, nella fase attuale della costruzione europea, la decisione è adottata dal Consiglio e, di conseguenza, chiede di esservi pienamente associato;

10. sottolinea l'importanza di un quadro uniforme per quanto concerne la creazione e il funzionamento degli organismi e delle agenzie specializzati, tanto per migliorare la loro efficacia quanto per agevolare il controllo parlamentare e predisporre un sistema trasparente e razionale;

11. chiede alla Commissione di rispettare, nel presentare qualsiasi proposta di creazione di un organismo specializzato, i seguenti elementi, che potrebbero servire quale base di un quadro uniforme per gli organismi e le agenzie specializzati:

a) la decisione di creazione deve prevedere con precisione i settori di attività, le funzioni da assolvere e le modalità d'azione dell'organismo o dell'agenzia considerati;

(1) Causa Meroni 9159 - Raccolta della CGCE, volume IV 1958, pag. 11.

(2) Articolo 8 del Trattato CEEA che istituisce un Centro comune di ricerche.

b) ogni organismo o agenzia da creare è diretto/a da un organo direttivo proprio, dotato di poteri di decisione sotto la responsabilità della Commissione;

c) la composizione di detto organo direttivo dipende dalle funzioni che l'organismo è destinato ad assolvere;

d) esso deve tuttavia comprendere un certo numero di esperti indipendenti e almeno un rappresentante della Commissione e una personalità qualificata nominata dal Parlamento europeo;

e) le risorse finanziarie e di altro genere poste a disposizione dell'organismo o dell'agenzia devono essere chiaramente definite;

f) il personale necessario al funzionamento dell'organismo e il suo statuto vengono determinati con decisione dell'organo direttivo e debbono corrispondere ai compiti delegati a tale organismo e ai criteri di efficacia;

g) una relazione annua sulle attività dell'organismo o dell'agenzia deve essere trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo;

h) la necessità di creare un nuovo organismo o una nuova agenzia è chiaramente indicata nella proposta di creazione, così come anche la sua durata prevedibile, nonché gli altri organismi o agenzie già esistenti a livello comunitario o internazionale che assolvono in parte o interamente le stesse funzioni;

i) la decisione concernente la sede geografica del nuovo organismo o agenzia deve soddisfare al tempo stesso le esigenze di decentralizzazione e di efficacia;

12. si impegna a non esprimere parere favorevole sulle proposte di creazione di organismi o agenzie specializzati che non soddisfino le esigenze sopra menzionate; invita il Consiglio a non adottare decisioni in mancanza di un parere favorevole del Parlamento;

13. incarica le sue commissioni competenti di studiare le relazioni annue della Commissione sul funzionamento degli organismi e delle agenzie specializzati a livello comunitario o nazionale e di seguirne i lavori per il tramite dei loro rappresentanti presso gli organi direttivi;

14. incarica le sue commissioni competenti di appellarsi all'Assemblea plenaria del Parlamento qualora si profilino problemi in ordine tanto al funzionamento quanto all'esercizio dei compiti delegati agli organismi in parola;

15. invita la Commissione ad accettare queste proposte e a elaborare un regime quadro che disciplini gli organismi e le agenzie specializzati e le condizioni di delega di funzioni prima dell'entrata in vigore del Trattato CE;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai parlamenti degli Stati membri nonché ai parlamenti degli Stati candidati all'adesione alla Comunità.

ENRICO VINCI  
*Segretario generale*

EGON KLEPSCH  
*Presidente*

